

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per rischi di natura civilistica dell'azienda



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione garantisce la salvaguardia stragiudiziale, giudiziale e arbitrale degli interessi legittimi dell'azienda contraente e nell'ambito dell'attività assicurata, solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:

- ✓ Chiedere il risarcimento di danni alle persone assicurate e/o a cose o beni del Contraente subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. Sono garantite anche la costituzione di parte civile nel processo penale e la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile;
- ✓ Controversie sul contratto di lavoro individuale con i prestatori di lavoro subordinato iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola) del Contraente; sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), contratti similari, con tirocinanti/stagisti e vertenze promosse da lavoratori somministrati che avanzano pretese di assunzione nei confronti del contraente;
- ✓ La resistenza contro richieste di risarcimento di danni, per responsabilità extracontrattuale, causati da fatti illeciti contestati all'assicurato. La copertura sussiste solo se il caso è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla polizza di R.C., per costi di difesa e in caso di soccombenza;
- ✓ Controversie – solo in sede giudiziaria - su contratti assicurativi stipulati dal Contraente, limitatamente alle coperture per incendio del fabbricato, suo contenuto, furto o rapina dei beni attinenti all'attività indicata in polizza;
- ✓ Controversie con gli enti di previdenza sociale con l'esclusione di vertenze per il mancato pagamento di contributi o oneri;
- ✓ controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali o alla locazione di immobili condotti direttamente dal Contraente, nei quali viene esercitata l'attività assicurata.

L'importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di €40.000,00, €80.000,00 o €100.000,00.

Per quanto concerne l'indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

In particolare l'assicurazione paga le seguenti spese:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto;
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato e il contributo unificato;
- ✓ le spese di viaggio del legale per raggiungere la sede del procedimento
- ✓ le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione o di negoziazione assistita;
- ✓ previa autorizzazione, le spese per accertamenti economici su enti e persone;
- ✓ le spese per la registrazione e per copie della sentenza;
- ✓ le spese per i primi tre tentativi di esecuzione forzata.



Che cosa non è assicurato?

- x Controversie contrattuali con clienti;
- x Controversie con società del gruppo Roland;
- x Controversie tra persone fisiche coassicurate;
- x Vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- x Vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;
- x Vertenze di diritto societario e tra organi societari;
- x Vertenze con agenti/rappresentanti commerciali;
- x Vertenze concernenti comportamenti antisindacali;
- x Vertenze di diritto di famiglia;
- x Vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e qualsiasi Corte internazionale;
- x Sinistri causati con dolo accertato dall'assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
- x Vertenze riguardanti il possesso, la proprietà e la conduzione di veicoli;
- x vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria/di categoria;
- x vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
- x vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- x vertenze conseguenti a procedure concorsuali /fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- x vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso;
- ! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico del contraente;
- ! La Compagnia non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ! L'assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie.